

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### Articolo 1.) *Denominazione.*

È costituita una società per azioni con la denominazione:  
"TENOVA S.p.A."

#### Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

#### Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto le seguenti attività:

progettazione, costruzione, montaggio, smontaggio, installazione e "messa in marcia" di impianti industriali, macchinari e/o unità di impianto nei settori:

- meccanico,
- elettromeccanico,
- siderurgico, metallurgico,
- vetrario,
- cementiero,
- manifatturiero di ogni genere,
- delle infrastrutture in genere,
- petrolifero,
- petrolchimico,
- dell'energia,
- della chimica, della gomma, della plastica,
- dello sfruttamento delle acque, dello smaltimento dei rifiuti e della protezione ambientale in genere,

e nei settori complementari o connessi a quelli sopraindicati.

La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- servizi di conduzione, manutenzione, revisione, ammodernamento degli impianti e dei macchinari e/o unità di impianto predetti;
- montaggio di acquedotti, gasdotti, oleodotti e tubazioni in genere; montaggi meccanici ed elettrostrumentali;
- decommissioning;
- opere civili;
- sfruttamento, negoziazione, scambio di brevetti e di licenze nei settori, tutti, predetti;

- importazione, esportazione, commercio, anche quale commissionaria e rappresentante, di imprese nazionali ed estere produttrici di materie prime, di prodotti lavorati e semilavorati, di macchinari ed impianti relativi ai settori, tutti, predetti;
- la consulenza tecnica ed industriale;
- l'assunzione, la vendita e la gestione - non nei confronti del pubblico secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 - di partecipazioni in altre società, imprese ed enti; la prestazione - nei confronti delle società controllate e collegate e comunque facenti parte del medesimo gruppo - di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti, secondo quanto dalla legge consentito.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (tra cui l'acquisto di titoli pubblici e privati per fini di investimento del proprio patrimonio) mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che l'attività finanziaria non verrà svolta nei confronti del pubblico.

Ogni attività sarà esercitata nel rispetto delle leggi e delle disposizioni attuative.

#### Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

#### Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### CAPITALE E AZIONI

#### Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale è di Euro 18.443.700,00 (diciottomilioniquattrocentoquarantatremilasettecento virgola zero zero) diviso in numero 18.443.700 (diciottomilioniquattrocentoquarantatremilasettecento) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno).

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

#### Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Limiti alla circolazione delle azioni.*

In qualsiasi caso di alienazione delle azioni a titolo oneroso (nonché di alienazione a titolo oneroso di diritti parziali sulle medesime, di diritti di opzione ex art. 2441 c.c., di obbligazioni convertibili in azioni e di costituzione di usufrutto sulle azioni o sulle obbligazioni convertibili) è attribuito a tutti i soci, proporzionalmente alla propria partecipazione e con diritto di accrescimento, il diritto di prelazione secondo le seguenti modalità:

- il socio che intende alienare, a qualsiasi soggetto, tutte o parte delle proprie azioni, deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione (d'ora in poi "il presidente"), mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente il numero delle azioni da alienare, i dati identificativi dell'eventuale acquirente, il corrispettivo offerto e le altre condizioni di alienazione (d'ora in poi: "la denuntiatio");
- il presidente deve darne notizia a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro venti giorni dal ricevimento della "denuntiatio";
- i soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione devono darne comunicazione al "presidente" mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dello stesso presidente, obbligandosi ad acquistare, allo stesso prezzo dichiarato nella "denuntiatio", tutte o parte delle azioni di spettanza, ed eventualmente quelle eccedenti in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di altri soci;
- qualora il corrispettivo indicato nella "denuntiatio" fosse diverso dal denaro, i soci intenzionati ad esercitare la prelazione devono impegnarsi a trasferire beni della stessa natura, se fungibili, ovvero la somma proporzionalmente corrispondente al valore del corrispettivo indicato nella "denuntiatio"; la valutazione del corrispettivo, in mancanza di accordo tra gli interessati, spetta ad un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso disaccordo, dal presidente del tribunale della sede società;
- il presidente deve comunicare al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i nominativi dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e il numero delle azioni che ciascuno di essi si è impegnato ad acquistare;
- qualora tale comunicazione non giungesse al socio alienante entro tre mesi dal ricevimento della "denuntiatio" da parte del presidente, il socio è libero di trasferire le azioni alla persona ed alle condizioni ivi contenute;
- in caso di esercizio del diritto di prelazione, il socio alienante deve trasferire ai soci indicati dal presidente le relative azioni entro un mese dal ricevimento della comunicazione del presidente stesso; in caso di determinazione del corrispettivo ad opera dell'arbitratore di cui sopra, detto termine di trenta giorni decorre dalla valutazione dell'arbitratore;
- il diritto di prelazione si applica anche in caso di costituzione o alienazione del diritto di usufrutto sulle azioni o di altro diritto parziale di godimento.

Le azioni non possono essere alienate a titolo gratuito, con effetto verso la società, se non siano state previamente offerte in opzione agli altri soci, con diritto di accrescimento tra loro. I soci che intendono esercitare tale opzione devono acquistare le azioni ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni, da determinarsi ad opera di un arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso disaccordo, dal presidente del tribunale della sede società. La medesima clausola si applica altresì in caso di alienazione a titolo gratuito di diritti

parziali sulle medesime, di diritti di opzione ex art. 2441 c.c., di obbligazioni convertibili in azioni e di costituzione a titolo gratuito di usufrutto sulle azioni o sulle obbligazioni convertibili. La comunicazione del socio alienante ed ogni altra modalità di esercizio del diritto di opzione di cui sopra sono regolate, mutatis mutandis, dalle norme dettate nel presente articolo per il diritto di prelazione.

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, o rimozione dei limiti alla circolazione delle azioni.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel continente americano o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli

interventuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tali casi la riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, o in mancanza, dal Vice-Presidente, se nominato, e qualora siano stati nominati due o più Vice-Presidenti, da quello più anziano d'età. In caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

#### Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a undici, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

*Articolo 16.) Cause di decadenza.*

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, in caso di cessazione della maggioranza dei componenti il consiglio, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo, nominati dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

*Articolo 17.) Presidente, organi delegati e Presidente Onorario.*

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i propri componenti il Presidente, e può eleggere uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati e un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega, nel rispetto in ogni caso dei limiti di legge. Può, inoltre, nominare un Segretario, scelto anche all'infuori dei propri componenti.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, può fare luogo alla nomina di un direttore generale.

Il Consiglio può fare luogo alla nomina, sia tra i propri membri che al di fuori di essi, di un Presidente Onorario.

Tale qualifica:

- non è rilevante nei confronti dei terzi, essendo il Presidente Onorario privo di poteri e quindi di responsabilità;
- può essere attribuita esclusivamente a titolo onorifico, nei confronti di un soggetto che abbia acquisito speciali meriti in relazione agli interessi della società.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni di Consiglio di Amministrazione solo se è un consigliere della società.

*Articolo 18.) Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel continente americano, in Svizzera o in Messico, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino la maggioranza dei consiglieri e i dei sindaci in carica, i consiglieri ed i sindaci effettivi non intervenuti risultino informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute dal Vice Presidente, se nominato o, se ne siano stati nominati più di uno, dal più anziano di età o, in mancanza o rinuncia, da un Amministratore designato dal Consiglio in apertura della riunione.

Il Presidente della riunione del Consiglio di Amministrazione designerà un Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

*Articolo 19.) Poteri di gestione- poteri speciali.*

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di amministratori delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

*Articolo 20.) Poteri di rappresentanza.*

La firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di assenza od impedimento di questi, al o ai Vice Presidenti, se nominati, senza limite alcuno.

In caso di nomina di Amministratori Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

*Articolo 21) Il Presidente:*

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 20;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18;
- d) esercita gli altri poteri previsti dalla legge.

## COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

### Articolo 22) *Collegio sindacale.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

### Articolo 23) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

## BILANCIO ED UTILI

### Articolo 24) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

### Articolo 25) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'Albo Speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle condizioni stabilite dalla legge.

## SCIoglIMENTO

### Articolo 26) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.